



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA
Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza

RDO SUL MERCATO ELETTRONICO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI AUTORICAMBI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZB920C510D

CAPITOLATO D'ONERI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di ricambi per gli automezzi di proprietà comunale per l'officina interna alla autorimessa comunale di Via Frescobaldi.
2. Le tipologie, le caratteristiche tecniche-funzionali e le quantità indicative dei prodotti sono illustrate nell'elenco predisposto dall'Amministrazione allegato al presente capitolato. Viene anche allegata la tabella contenente l'elenco di tutti i mezzi (automezzi, furgoni e motocicli) di proprietà comunale relativamente ai quali potrà essere richiesta la fornitura di autoricambi.
3. Il Contratto che regola la fornitura del presente foglio condizioni si intende aperto in quanto non è possibile, per la natura dei beni oggetto dell'appalto stesso, prevedere con esattezza la tipologia e le quantità di merce che si andranno a commissionare durante l'intero periodo.
4. Le quantità riportate per ogni singolo articolo al fine del calcolo del prezzo offerto, sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base dei consumi stimati.
Tali quantità che verranno utilizzate al fine del calcolo del minor prezzo potranno quindi essere soggette a variazioni +/- secondo le effettive necessità.
5. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente fornite, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto.
6. Le quantità indicate nel modulo di offerta sono valide solo ai fini della comparazione delle offerte. Nulla potrà pretendere l'Aggiudicatario per importi o quantità inferiori o diversamente distribuite fra le varie tipologie che dovessero essere richieste.
7. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.
8. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo indicato.
9. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna presso il magazzino comunale di Via Frescobaldi n. 21 - Vicenza.

ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO

1. Il contratto stipulato con l'Amministrazione comunale ha validità di un anno decorrente dalla data di stipula del contratto, e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.

Pagina 1 di 11



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

PALAZZO TRISSINO BASTON - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP_M03 R_00



COMUNE DI VICENZA

2. I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.
3. Non è consentito il rinnovo tacito del contratto. Nel corso del contratto non è ammessa la revisione prezzi.
4. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le quantità di prodotti che verranno di volta in volta ordinati. Il Comune di Vicenza non assumerà altri oneri oltre gli importi conseguenti i singoli ordinativi di fornitura e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi per l'esecuzione della fornitura faranno carico alla ditta aggiudicataria.
2. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
3. Dichiaro a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.
5. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
6. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
7. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 4 - DEFINIZIONI TECNICHE

- 4.1 Pezzi di ricambio: (art. 1 – h Reg. UE 461/2010)
per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante;
- 4.2 Ricambi originali (punto 19 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05)





COMUNE DI VICENZA

4.2.1: (ricambi originali) Le «parti o apparecchiature originali» sono parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione.

4.2.2: (ricambi originali nella prassi definiti “di primo impianto”) Esse (le parti o apparecchiature originali) includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscano parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del veicolo [cfr. l'articolo 3, paragrafo 26, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)].

4.3 Pezzi di ricambio di qualità equivalente

I pezzi di ricambio di qualità equivalente all'originale sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

L'equivalenza si deve estrinsecare in:

- ricambi che ai sensi del Regolamento CE n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 (par. 24) sono fabbricati da qualunque impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, aventi i seguenti requisiti:

- processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e nella distribuzione, uguale o equivalente a quello del ricambio originale;
- stesse caratteristiche geometriche dell'originale;
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

Inoltre

(punto 20 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05): “Per essere considerati «di qualità equivalente», i pezzi devono essere di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione della rete autorizzata in questione. Come avviene con ogni altro criterio di selezione, il produttore di autoveicoli può dimostrare che un dato pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione.”

La stazione appaltante si riserva di richiedere alla Ditta aggiudicataria la documentazione comprovante quanto sopra descritto in relazione alla tipologia di ricambi offerti.

ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

Il fornitore potrà fornire lo specifico ricambio come originale secondo la definizione di cui all'art. 4.2.1 o di cui all'art. 4.2.2 (“di primo impianto”) o equivalente secondo la definizione di cui all'art. 4.3 del presente Capitolato.

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di tipo originale ma fornito dal produttore del ricambio sulla medesima linea di produzione dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo/i oggetto della fornitura (secondo la definizione dell'art. 4.2.2), dovrà essere indicato il relativo “part number” e la “marca” dello stesso.





COMUNE DI VICENZA

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di tipo “equivalente” (secondo la definizione di cui all’art. 4.3), dovrà essere indicato il “categorico equivalente” e la “marca” dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di richiedere alla ditta aggiudicataria la seguente documentazione:

→ **PER I RICAMBI ORIGINALI :**

- **così come definiti all’art. 4.2.1:** l’Autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti della Casa Costruttrice dei veicoli

Oppure, in assenza dell’autorizzazione della casa costruttrice, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui il fornitore dichiara che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo e si impegna a produrre, a semplice richiesta della stazione appaltante ed entro il termine di 10 giorni lavorativi, copia della documentazione che comprovi che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo (ddt. Fatture, packing list, ecc).

- **così come definiti all’art. 4.2.2**(*nella prassi definiti “di primo impianto”*) : idonea certificazione del costruttore che dette parti hanno qualità equivalente ai componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo in questione e sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo.

al fine di raggruppare in un unico documento detti “attestati” il produttore potrà far riferimento a cataloghi in forma controllata che riportino i dati richiesti ed in tal caso il produttore dovrà consegnare nei termini previsti anche i relativi cataloghi.

Nel corso della fornitura per i ricambi originali la stazione appaltante si riserva di chiedere documentazione atta a comprovare che il materiale fornito è effettivamente di provenienza del costruttore summenzionato (ddt. Fatture, packing list, ecc)

→ **PER I RICAMBI DI QUALITA’ EQUIVALENTE così come definiti all’art. 4.3**

1) Dichiarazione del Fornitore che, per ciascun ricambio, attesti:

- le generalità del produttore (costruttore) del ricambio e il paese di produzione;
- la percentuale massima di prodotti provenienti dai Paesi terzi.

2) Certificazione del costruttore del ricambio che, per ciascun ricambio, attesti:

- che i ricambi sono di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione della rete autorizzata
- la perfetta intercambiabilità con i ricambi originali così come definiti al punto 4.2.1 senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema su cui deve essere montato;
- dichiarazione che, con riferimento ai ricambi definiti al punto 4.2.1, il ricambio possieda caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza del ricambio sul sistema, nonché almeno una pari durata in esercizio;





COMUNE DI VICENZA

al fine di raggruppare in un unico documento detti “attestati” il produttore potrà far riferimento a cataloghi in forma controllata che riportino i dati richiesti ed in tal caso il produttore dovrà consegnare nei termini previsti anche i relativi cataloghi.

Il fornitore dovrà inoltre fornire, su richiesta, certificato di omologazione del prodotto ove obbligatoria.

Per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi il fornitore dovrà presentare, qualora richiesto, oltre a quanto sopra, il certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90-2.

ARTICOLO 6 –TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

1. Il materiale di ricambio ordinato dovrà essere consegnato, al seguente indirizzo: **Autorimessa Comunale – via Frescobaldi 21 - 36100 VICENZA**. La consegna si intende franca di ogni e qualsiasi rischio e spesa.
2. La fornitura avverrà in forma frazionata. I singoli ordini verranno perfezionati di volta in volta, e inviati alla ditta aggiudicataria a mezzo e-mail, fax o pec all'indirizzo che sarà indicato dall'Aggiudicatario, a seconda delle necessità.
3. Saranno sempre a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto, di montaggio e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.
4. La consegna è a cura ed oneri a carico del Fornitore e dovrà essere effettuata entro:
 - massimo 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine per le consegne normali;
 - massimo 2 (due) giorni lavorativi consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine per le consegne urgenti.Si precisa che le consegne urgenti non potranno superare il 20% del valore dell'intera fornitura.
5. Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali indicate all'articolo 8 del presente Capitolato.
6. Il fornitore che, per cause di forza maggiore documentate e comprovate non sia in grado di effettuare le consegne nel termine stabilito, può chiedere la concessione di un proroga dei termini di consegna, con domanda motivata. La stazione appaltante si riserva di concedere la proroga.
6. Tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del Fornitore.

IMBALLO: l'imballaggio dei ricambi dovrà essere realizzato a norma di legge, in maniera idonea a preservare il contenuto durante il trasporto.

All'esterno di ciascun contenitore dovranno essere chiaramente indicati:

- il riferimento al DDT;
- il riferimento all'ordine di fornitura;
- la quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e del part-number dei ricambi forniti.

TRASPORTO: Il fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative applicabili per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati e in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge.

7. Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti, ecc. legati al trasferimento e trasporto dei ricambi sono a carico dal Fornitore.





COMUNE DI VICENZA

ARTICOLO 7 – COLLAUDI E ACCETTAZIONE

1. La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato dalla stazione appaltante per l'accertamento della conformità della merce a quanto stabilito dal Capitolato e dalla normativa vigente.
2. Ogni pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione.
3. Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio e quelli per i quali non sia garantita la tracciabilità
4. La stazione appaltante potrà effettuare entro 10 giorni dalla consegna del materiale il collaudo visivo. Saranno rifiutati i ricambi che in sede di collaudo evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati.
5. Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, la stazione appaltante si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale.
6. La stazione appaltante potrà richiedere:
 - la documentazione da cui si evincano i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio che dimostrano che il ricambio fornito abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo;
 - ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio, schede tecniche che attestino:
 - le caratteristiche geometriche del ricambio (che devono essere uguali all'originale);
 - caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
 - materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.
7. Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche.
8. La stazione appaltante si riserva altresì di realizzare il collaudo tecnico, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica delle qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità del ricambio rispetto all'ordinato.
9. Altresì il collaudo tecnico potrà essere effettuato su base campionaria.
10. La stazione appaltante si riserva di indicare centri / laboratori / istituti a cui affidare il collaudo tecnico. In ogni caso sarà data comunicazione al Fornitore della data e del luogo di esecuzione delle prove affinché lo stesso possa presenziare.
11. Se il collaudo tecnico non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche del Capitolato le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore. In tal caso la stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto.
12. La stazione appaltante potrà richiedere una verifica in contraddittorio con il Fornitore per la valutazione di non conformità del materiale fornito. Nel caso di attivazione di tale procedura, si procederà alla convocazione del Fornitore tramite mail con preavviso di almeno 5 giorni. L'assenza del Fornitore alle verifiche in contraddittorio non invalida le risultanze delle verifiche effettuate.
13. Tutti i materiali forniti che risultassero non conformi per difetti di costruzione, spedizioni, identificazione, ecc. saranno resi previa comunicazione via mail riportante la natura della non conformità.
14. Il fornitore si impegna a ritirare il materiale reso presso il magazzino del Comune di Vicenza, a proprie spese, entro 4 giorni consecutivi dalla comunicazione di reso ed a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce contestata. In caso di ritardo nella sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo art. 8 e il Comune potrà approvvigionarsi presso altra ditta addebitando al Fornitore la differenza di costo.
15. Il fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna. A tal fine vale la data del documento di trasporto.





COMUNE DI VICENZA

16. Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi.
17. Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in 30 giorni dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi sarà inoltrata a mezzo mail.
18. Entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui la stazione appaltante denuncia i vizi riscontrati il Fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi.
19. A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia.
20. Dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato, saranno applicate le penali per ritardata consegna di cui all'art. 8.

ARTICOLO 8 – RITARDI NELLE CONSEGNE E RELATIVE PENALITA'

1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. La penale si innalza al 3 % (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno di ritardo. Decorsi 10 giorni di ritardo (5 giorni per le consegne urgenti), la stazione appaltante si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.
3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.
4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :
 - giusta causa
 - reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
 - il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
 - allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
 - allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
 - allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un





COMUNE DI VICENZA

fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Art. 9 PREZZI

1. I prezzi unitari offerti mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali che si intendono onnicomprensivi (comprensivi di spese di imballo, trasporto, consegna, ecc.) e rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo. Essi s'intendono onnicomprensivi di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa.

2. I prezzi indicati in offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Art. 10 DETERMINAZIONE PREZZI PER RICAMBI NON COMPRESI NEL MODULO OFFERTA

Nel caso in cui la stazione appaltante nel corso della durata del contratto avesse necessità di acquistare ricambi non riportati nel Modulo offerta (in quanto allo stato attuale non previsti), potrà decidere se acquistarli dall'Aggiudicatario o da altro fornitore.

Nel caso in cui ritenesse di acquistarli dall'Aggiudicatario, il RUP provvederà a concordare nuovi prezzi con il Fornitore, prendendo a riferimento:

- per i ricambi originali: il listino prezzi della casa costruttrice dei ricambi ed applicando allo stesso una percentuale di sconto analoga a quella di ricambi consimili già compresi nel contratto. A tal fine è fatto obbligo all'Aggiudicatario di fornire il listino prezzi vigente della casa costruttrice.

- per i ricambi di qualità equivalente: i nuovi prezzi saranno determinati ragguagliandoli a quelli di ricambi consimili già compresi nel contratto.

I nuovi prezzi come sopra determinati dovranno essere approvati dal R.U.P.

ART. 11 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni





COMUNE DI VICENZA

connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ARTICOLO 12 – PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza, al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **OR7736**.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ARTICOLO 13 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: ZB920C510D.

ARTICOLO 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>





COMUNE DI VICENZA

ARTICOLO 15 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."
2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."
4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

ARTICOLO 17 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onori, norme tra cui si ricordano in particolare:
 - il d.lgs. n. 50/2016 – codice degli appalti e s.m.i.
 - il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
 - il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
 - tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
 - tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).





COMUNE DI VICENZA

2. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato: BENI/ veicoli e forniture per la mobilità – accessori, attrezzature e parti di ricambio per veicoli .

3. Le principali normative di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti sono:

- Regolamento CE n. 1400/2002
- Direttiva europea 2004/17/CE in particolare art. 34
- Regolamento UE n. 461/2010 della Commissione del 27/05/2010
- Regolamento UE n. 330/2010 della Commissione del 20/04/2010
- Comunicazione della Commissione Europea 2010/C 138/05

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.

